

Una ricerca Assonime sulle società benefit

Dati empirici, prassi statutaria e prospettive

1. PREMESSA DELL'INDAGINE

La disciplina della *società benefit* rappresenta una grande novità per l'ordinamento italiano, introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208)¹ senza essere preceduta da un dibattito o da una diffusa conoscenza dell'istituto, che era viceversa presente solo in alcuni Stati americani².

Lo studio è il frutto di una ricerca presentata al seminario dal titolo «Fra profit e non profit: le società benefit» che si è tenuto presso l'Università di Bologna il 9 marzo 2018.

¹ Alla legge si è giunti attraverso un *iter* parlamentare articolato, avviato dal disegno di legge A.S. n. 1882, comunicato alla Presidenza del Senato il 17 aprile 2015, e recante «Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune». Alla Camera dei Deputati un analogo disegno di legge fu presentato il 23 settembre 2015 (A.C. n. 3321). L'articolato è stato successivamente riproposto dagli stessi firmatari sotto forma di emendamento al disegno di legge A.S. n. 2111, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016). Come si legge nella Relazione ai precitati disegni di legge, l'introduzione della società benefit doveva servire (quantomeno nell'intenzione del legislatore) a «promuovere la costituzione e favorire la diffusione nel nostro ordinamento di società a duplice finalità, ossia di società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse».

² L'intervento legislativo italiano sulle società benefit riprende quelli statunitensi sulle *benefit corporation*, modellati sulla *Model Benefit Corporation Legislation* che è stata seguita da ben 32 dei 34 Stati che hanno legiferato in materia di benefit (fanno eccezione solo il Delaware e il Colorado). Si tratta di un vero e proprio esempio di «trapianto giuridico» di una legge-modello, e ciò spiega anche il carattere piuttosto generico delle previsioni della l. n. 208/2015, anche se l'assenza di una disciplina di dettaglio viene giustificata dal legislatore proponente con il fine di dare ampia autonomia alla prassi di delineare le regole

La novità principale di tale modello è rappresentata dal fatto che una disciplina legislativa regoli fenomeni – in parte già noti alla prassi delle imprese – di convivenza fra *profit* e *non profit* e dia vita a forme organizzative ibride nel nostro ordinamento.

In occasione dell'introduzione della nuova normativa ci si è interrogati su alcune questioni giuridiche che i nuovi istituti sollevano (recesso, responsabilità degli amministratori, diritti e azioni a tutela dei beneficiari, ecc.)³ e ad alcune di queste questioni offrono un contributo di risposta i saggi

più adatte alle singole tipologie d'impresa, in una materia molto innovativa. Da ultimo, va segnalato, ha legiferato in materia anche il Portorico.

³ Si veda, per un primo commento della disciplina Assonime, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19/2016, in *Riv. soc.*, 2016. In dottrina cfr.: C. Angelici, *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2/2017; Id., *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, pp. 3 ss.; F. Calagna, *La nuova disciplina della «Società Benefit»: profili normativi e incertezze applicative*, in *Riv. dir. soc.*, 2016, 3, pp. 709 ss.; G. Castellani, D. De Rossi e A. Rampa, *Le società benefit. La nuova prospettiva di una «Corporate Social Responsibility» con «Commitment»*, Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15 maggio 2016; G. Castellani, D. De Rossi, L. Magrassi e A. Rampa, *Le società benefit (parte II)*, in *Requiem alle imprese sociali*, Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 31 luglio 2016; S. Corso, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova «qualifica» tra «profit» e «non profit»*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, pp. 995 ss.; F. Denozza e A. Stabilini, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2/2017; F. Ferdinandi, *La società «benefit»*, in *Vita notarile*, 2017, pp. 54 ss. A. Gallarati, *Incentivi e controllo del mercato nella società «benefit». Un'analisi economica e comparata*, in *Contratto e impresa*, 2018, 2; P. Guida, *La «società benefit» quale nuovo modello societario*, in *Riv. not.*, 2018, pp. 501 ss.; D. Lenzi, *Le società «benefit»*, in *Giur. comm.*, 2016, I, pp. 894 ss.; A. Lupoi, *L'attività delle «Società Benefit»*, in *Riv. not.*, 2016, pp. 811 ss.; G. Marasà, *Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, 2; G. Portale, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, su *Banca, borsa e tit. cred.*, 2018, I; S. Prataviera, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in corso di pubblicazione su *Riv. soc.*, 2018; G. Resta e C. Sertoli, *La società benefit in Italia: questioni e prospettive*, in *La Riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, a cura di A. Fici, Napoli, 2018, pp. 457 ss.; G. Riolfo, *Le società «benefit» in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Studium iuris*, 2016, pp. 720 ss.; S. Rossi, *L'impegno «multistakeholder» della società «benefit»*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2017, 2; D. Siclari, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. diritto dell'economia*, 2016, I, pp. 36 ss.; M. Stella Richter jr, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, II, pp. 271 ss.; Id., *Corporate social responsibility; social enterprise, benefit corporation: magia delle parole?*, in *Vita notarile*, 2017, II, pp. 953 ss.; U. Tombari, *L'organo amministrativo di SpA tra «interessi dei soci» ed «altri interessi»*, in *Riv. soc.*, 2018, pp. 20 ss.; L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contratto e impresa*, 2016, pp. 1134 ss.; Ead., *«If not for profit, for what?»*. *Dall'altruismo come «bene in sé» alla tutela degli «stakeholder» nelle società lucrative*, in corso di pubblicazione su *Riv. dir. comm.*; A. Zoppini, *Un raffronto tra*

di questo quaderno. Ci si è chiesto soprattutto quale possa essere l'impatto di questa nuova disciplina per le società *profit* che sono impegnate da tempo sui temi della sostenibilità, se essa sia destinata a cambiare il paradigma delle regole per una platea molto grande di imprese o se essa delinea una figura specifica d'impresa, legata ad alcuni settori di attività o ambiti territoriali.

A due anni dall'introduzione della società benefit nell'ordinamento italiano ci è parso utile capire con un'analisi empirica quale sia in concreto il seguito di questo modello presso le imprese italiane, il numero delle società benefit e il *trend* di crescita, i tipi sociali, le caratteristiche dell'oggetto sociale e le modalità concrete attraverso le quali si dà attuazione all'istituto.

I dati raccolti sono il frutto di una ricerca analitica realizzata anzitutto facendo ricorso a diverse fonti di informazione sulle società benefit (articoli di dottrina, notizie di stampa e siti dedicati: primo tra tutti www.societabeneffit.net, che fornisce un primo censimento delle società benefit italiane); poi attraverso la consultazione del registro delle imprese e una verifica dei dati raccolti sui siti internet delle singole società. I numeri e i dati raccolti dovrebbero rappresentare con un buon grado di approssimazione la realtà attuale delle benefit, anche se essi non possono essere ritenuti esaustivi di tutte le società benefit esistenti, dal momento che manca un elenco ufficiale delle stesse né questa indicazione è reperibile dal registro delle imprese⁴.

2. LA CRESCITA DELLA SOCIETÀ BENEFIT IN ITALIA

Il primo dato significativo per apprezzare il successo del modello è rappresentato dal numero e dalla linea di crescita delle società benefit. Alla data del 1° giugno 2018, quindi a due anni e mezzo circa dall'entrata in vigore della legge di stabilità del 2016, sono emerse 187 società benefit. Si tratta di un buon numero di società, che assume un'ulteriore connotazione positiva dal rilievo che la costituzione o la trasformazione in società

società «benefit» ed enti «non profit»: implicazioni sistematiche e profili critici, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2017, 2.

⁴ Infatti, si ricorda che la legge consente, ma non impone di «introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi» (comma 379, terzo periodo, l. n. 208/2015). Ne consegue che una società benefit può essere tale anche in assenza della specifica locuzione «società benefit» o «SB» nella denominazione sociale, anche se vi è da ritenere per tali società possa esservi una preferenza nel senso di esplicitare la ragione benefit, per beneficiare di un vantaggio reputazionale sul mercato, in assenza di altri benefici o vantaggi fiscali e/o contributivi previsti dalla legge.

benefit presenta una progressione tendenzialmente costante nel tempo, la qual cosa consente di fotografare una linea evolutiva crescente.




FIG. 1.

Un secondo dato che si è rilevato è quello relativo alla collocazione territoriale delle società benefit. Dall'analisi degli statuti delle 187 società benefit individuate risulta che esse sono, riferendo il dato alla localizzazione alla sede sociale, così distribuite: 89 al nord; 36 al centro; 17 al sud. Sarebbe quindi che il successo del modello sia stato soprattutto nel Settentrione dove si concentra l'80% delle società benefit.




FIG. 2.

3. SEGUE: TIPI SOCIETARI

Molto significativo appare il dato relativo ai tipi sociali che, in concreto, sono stati interessati dalla costituzione o trasformazione in società benefit. La legge ha previsto che potessero assumere la qualifica di benefit le società di diritto italiano organizzate secondo qualsiasi tipo societario tra quelli disciplinati dal codice civile. Dall'analisi empirica risulta che, ad oggi, le società benefit italiane sono così ripartite:

TAB. 1.

164	società a responsabilità limitata
11	società per azioni
6	società cooperative
2	società in accomandita semplice
1	società semplice
1	società in nome collettivo




FIG. 3.

L'interesse per la società benefit riguarda dunque essenzialmente le *società di capitali*, essendo il numero delle società di persone trascurabile. Questo dato appare coerente con la disciplina legislativa che è essenzialmente volta a regolare i poteri degli organi sociali in presenza di una dialettica tra in-

teressi degli *shareholder* e degli *stakeholder*, e dunque in una dimensione che non è propria della realtà delle società di persone.

Da questa osservazione dovrebbe anzi discendere che l'interesse maggiore all'adozione del modello benefit dovrebbe riguardare soprattutto le grandi e grandissime società, in cui aspetti *profit* e *non profit* da tempo fanno prove di convivenza e che sono capaci di incidere più o meno sensibilmente su interessi di categorie differenziate di *stakeholder*, di cui in taluni casi devono anche dare conto in una dichiarazione annuale (disciplina delle informazioni non finanziarie ex d.lgs. 254/2016 in attuazione della direttiva 2014/95/UE).

Questo dato però non è confermato dalla nostra analisi, dalla quale anzi risulta che la maggioranza delle benefit (87,7%) è rappresentata da società a responsabilità limitata di dimensioni medio-piccole e con una compagine sociale ristretta. Se infatti è chiaro che non sia di per sé il tipo della società a responsabilità limitata a rappresentare la dimensione economica dell'impresa, tuttavia, in una prospettiva tipologica, è non di meno vero che la società a responsabilità limitata non è utilizzata normalmente per organizzare imprese di cospicue dimensioni e comunque non riguarda quelle società che intendano rivolgersi al mercato di rischio. Ciò non di meno, o forse proprio per queste ragioni, lo studio si è particolarmente soffermato sulle undici società per azioni benefit, le quali almeno in linea di tendenza potrebbero rappresentare anche le più rilevanti realtà imprenditoriali.

Tali società benefit per azioni sono:

Tab. 2.

Società	Anno di costituzione	Capitale sociale (euro)	Numero dei soci	Numero degli addetti
ICS Maugeri SpA SB	2016	37.070.202	2	3542
Lifegate SpA SB	2000	11.100.000	87	5
E.DIC. SpA Società Benefit	2001	7.800.000	1	4
Farmacia Fiorentini – A.Fa.M. SpA	1996	5.065.700	2	170
Leggiero Real Estate SpA SB	2015	5.000.000	2	2
Lanuovacolonìa SpA	2009	4.613.070	981	n.d.
Gemelli Medical Center SpA	1958	1.820.000	2	85
Damiano SpA. e BCorp	1977	1.020.000	2	65
Trecuori SpA Società Benefit	2013	1.000.000	2	6
Valli del Bitto Soc. Benefit e BCorp	2003	635.175	153	3
Antica Erboristeria SpA SB e BCorp	2008	500.000	2	32

Al riguardo appare interessante rilevare quanto segue:

i) che il capitale sociale nominale è in alcuni casi consistente, e comunque notevolmente superiore al minimo legale;

ii) che ben otto società su undici hanno una compagine sociale ristrettissima (e cioè uno o due soci);

iii) che il numero di addetti è piuttosto variabile, ma che solo in un caso tale numero consente di configurare l'organizzazione di una impresa di notevoli dimensioni (quantomeno sotto questo angolo visuale);

iv) che tutte le società per azioni erano già costituite alla data di entrata in vigore della disciplina legislativa sulle società benefit e, quindi, che l'adozione del modello si è sempre attuata, in questi undici casi, attraverso le necessarie modificazioni statutarie.

4. SOCIETÀ BENEFIT E BCORP: DIFFERENZE E RAPPORTI

Il modello statunitense della *benefit corporation* è essenzialmente il risultato dell'attività di un ente americano no profit (BLab), il quale nasce con l'intento di incentivare un nuovo tipo di impresa «che volontariamente rispetta i più alti standard di scopo, responsabilità e trasparenza»⁵. BLab deve senz'altro essere considerato il protagonista del processo legislativo che ha portato alla disciplina normativa delle *benefit corporation*; esso ha infatti collaborato, insieme con l'*American Sustainable Business Council*, alla redazione della *Model Benefit Corporation Legislation*. Tale ente nasce con l'idea di promuovere una nuova idea di «fare business»⁶ andando oltre al classico modello d'impresa e costituendo una comunità di aziende che preferiscono «concorrere in un mondo migliore piuttosto che essere le migliori sul mercato»⁷.

Il fine sarebbe quello di rafforzare la tutela degli *stakeholder* nell'economia globale. Per realizzare questo suo programma BLab si propone, in particolare, tre obiettivi: (*i*) favorire la nascita di una comunità internazionale che comprenda tutte le imprese, che hanno ottenuto la certificazione BCorp; (*ii*) favorire lo sviluppo di un contesto legislativo idoneo a riconoscere

⁵ Cfr. <https://bcorporation.eu/italy>.

⁶ R. Honeyman, *The BCorp Handbook. How to use Business as a Force for Good*, 2014, pp. 46 ss.

⁷ Come si legge sul sito <http://bcorporation.eu/what-are-b-corps/about-b-lab>.

la forma giuridica dell'impresa *for benefit*, e quindi la promozione e lo sviluppo di quell'istituto che costituisce il nucleo centrale di questa tesi, e cioè proprio la *benefit corporation*; (iii) utilizzare uno strumento per la valutazione aziendale che possa essere utile agli investitori per misurare e valutare l'impatto delle società lucrative in cui investono. Riguardo al primo punto, deve dirsi che la certificazione BCorp può essere richiesta volontariamente da qualsiasi società (o altra tipologia d'impresa anche non svolta in forma societaria), a prescindere dalla sua nazionalità, e che tale certificazione viene concessa qualora l'impresa risponda ai requisiti previsti, valutati tramite il raggiungimento di un certo punteggio di *Benefit Impact Assessment*.

Ne discende che già nella realtà statunitense non vi è necessaria coincidenza tra BCorp e *benefit corporation*: nel senso che potranno darsi BCorp che non siano *benefit corporation* e *benefit corporation* che non abbiano la qualifica di BCorp. In modo analogo si pone il rapporto tra società benefit di diritto italiano e BCorp.

L'assonanza tra la certificazione BCorp e la qualificazione giuridica di società benefit non deve infatti portare a confondere le due realtà che non descrivono realtà necessariamente coincidenti. Mentre BCorp possono essere tutte quelle società che si sono volontariamente sottoposte ad un percorso di valutazione concernente profili di impatto ambientale e sociale e che hanno ottenuto un determinato punteggio al BIA, le società benefit sono quelle definite dalla legge (208/2015), ovvero quelle società che prevedono con espressa clausola statutaria di perseguire un beneficio comune (oltre all'attività economica prescelta dall'oggetto sociale e allo scopo lucrativo o mutualistico caratterizzante il singolo tipo). Inoltre, mentre la qualifica di BCorp ha una valenza in ambito internazionale, in quanto si tratta di una certificazione privata, la qualifica di società benefit presuppone che si tratti di una società di diritto italiano. Infine, mentre l'attribuzione BCorp ha una validità limitata nel tempo, per la precisione di due anni, e per essere mantenuta presuppone un'ulteriore positiva valutazione, la qualifica di benefit discende, come si è detto, da una previsione statutaria e quindi si mantiene senza limiti di tempo salvo che detta previsione non venga modificata.

Ci è parso dunque opportuno, nell'analisi condotta, rilevare in che rapporto in concreto stiano le categorie della società benefit e della BCorp. Ne è emerso che in Italia oggi ci sono società che sono società benefit, società che sono BCorp e società che hanno adottato sia la qualifica di società benefit, sia la qualifica di BCorp.

In particolare, l'analisi empirica ha rilevato che delle 187 società benefit solo 25 sono anche BCorp, mentre le restanti 162 sono solo benefit. Vi sono poi 43 BCorp che non sono società benefit (fig. 4).




FIG. 4.

Si evidenzia dunque un significativo disallineamento tra le due tipologie. Ciò può dipendere a nostro avviso dalla circostanza che, per un verso, le società che sono solo BCorp non sono tenute a modificare il loro oggetto sociale con apposita clausola statutaria, né sono soggette ai controlli affidati all'AGCM dalla legge n. 208/2015; per altro verso, le società che sono solo benefit non sono tenute a sottoporsi alla rigida valutazione del BIA.

5. LA DUPLICE FINALITÀ E L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIO COMUNE NELLE CLAUSOLE STATUTARIE

La società benefit è tenuta a bilanciare l'interesse dei soci (*shareholder*) con il perseguimento della finalità di beneficio comune e quindi con gli interessi degli *stakeholder* (cfr. art. 1, comma 376, l. n. 208/2015). Si tratta quindi di società a duplice finalità, ossia di società che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo lucrativo o mutualistico, perseguono una o più finalità di beneficio comune. La società, fermo restando quanto previsto dal codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Il legislatore non ha però indicato in che modo e in che misura tale beneficio comune vada descritto e delineato nello statuto.

È parso quindi utile esaminare il modo in cui la previsione normativa sia stata in concreto declinata nelle singole realtà societarie. Volendo sintetizzare i risultati di tale ricerca possiamo senz'altro dire che la previsione della finalità di beneficio comune nella prassi statutaria si presenta quasi

sempre caratterizzata da clausole piuttosto generiche o da previsioni che rappresentano una valorizzazione delle attività economiche prevalenti indicate nell'oggetto sociale e non sembrano comportare un cambiamento significativo dell'attività della società.

In particolare, per quanto attiene a questa seconda constatazione, si può aggiungere che le attività economiche ricorrenti, su cui si innesta la finalità di beneficio comune, sono le seguenti:

- i)* nel settore agricolo viene posta maggiore attenzione al consumo dell'acqua, alla valorizzazione dei prodotti locali e al rispetto dell'ambiente;
- ii)* nel settore della cosmesi vengono preferiti i prodotti naturali;
- iii)* nel settore scolastico e di formazione le società perseguono la finalità ulteriore di educare i giovani svantaggiati;
- iv)* nel settore dello smaltimento di rifiuti si presta attenzione all'ulteriore riciclo degli stessi;
- v)* nel settore delle costruzioni viene inserita la specifica finalità di riqualificare i siti dismessi;
- vi)* nel campo dell'informatica le società si ripropongono di ridurre gli sprechi, e quindi l'inquinamento (anche tramite la riduzione di emissioni di carbonio) e di fare uso di energia rinnovabile;
- vii)* le imprese di pulizie si impegnano nel ridurre il consumo di acqua e di energia elettrica e nell'impiego di prodotti naturali;
- viii)* nel campo delle trasmissioni televisive vi è una società che si impegna a consentire gratuitamente la diffusione di comunicazioni da parte di soggetti pubblici preposti e rivolte ai cittadini in caso di calamità naturali o emergenze;
- ix)* nel campo della ristorazione si devolvono le rimanenze a soggetti svantaggiati;
- x)* nel settore dei trasporti si impegnano nella commercializzazione di mezzi di trasporto innovativi per la mobilità sostenibile;
- xi)* nel campo del turismo le società si impegnano nel non effettuare alcuna discriminazione.

Delle 187 società oggetto dello studio più di un quarto si limita, nella previsione statutaria del beneficio comune, a riprodurre la previsione normativa (art. 1, comma 376, l. n. 208/2015): «Oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità,

territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

Inoltre, è da segnalare che 16 società hanno inserito all'interno della clausola statutaria relativa al beneficio comune obiettivi o criteri non quantificabili o misurabili, che fanno però emergere le forti motivazioni ideali e sociali sottese all'idea delle società benefit, iscrivibili al tema della responsabilità sociale dell'impresa ai tempi odierni⁸:

Ad esempio:

- il raggiungimento della «felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli»;
- «la divulgazione del concetto di pubblica felicità»;
- il soddisfacimento dei «bisogni umani dei lavoratori» quali tra gli altri «l'affetto, la libertà, il riposo, la comprensione e l'energia» come «base per la felicità e per il benessere delle persone»;
- «la diffusione e la radicalizzazione dell'amore per la musica»;
- «la cura e la motivazione del personale attraverso il riconoscimento di premi»;
- il perseguimento del «principio di fraternità, uguaglianza e legalità» tra i dipendenti;
- «contribuire al salto evolutivo delle persone»;
- «sradicare la povertà».

Il fatto che all'atto pratico la previsione del beneficio comune risulti essere spesso declinata in termini generici o comunque non quantificabili, ma anche probabilmente non completamente realizzabili (come per esempio nel caso della felicità), comporta una serie di conseguenze rilevanti dal punto di vista della disciplina di queste società soprattutto in merito alla discrezionalità e ai profili di responsabilità degli amministratori, al recesso e alla valutazione dell'effettivo perseguimento delle attività di beneficio comune tramite standard (come si avrà modo di vedere nel seguito).

Altre società (ma sono una minoranza) hanno invece modificato il loro oggetto sociale al fine di perseguire uno specifico beneficio comune, come auspicato dal legislatore, o prevedendo di devolvere parte degli utili di

⁸ Su questi temi si vedano le interessanti considerazioni di A. Zoppini, *op. cit.*, p. 11, che suggerisce di «guardare alle regole di diritto scritto quali forme di produzione di cornici ontologiche e agli effetti che determinano in termini di legittimazione e creazione di nuove soggettività sociali».

bilancio a suddette finalità o impegnandosi in attività di attenzione sociale diverse da quelle loro istituzionali.

Tra le società che hanno inserito all'interno del loro oggetto sociale finalità specifiche vi sono:

- *D-Orbit s.r.l. e Bcorp*, una società di ingegneria aerospaziale che si impegna nella realizzazione di prodotti che limitino l'inquinamento nello spazio;
- *Eso s.r.l. SB*, che si occupa dello smaltimento di rifiuti con l'idea che non ci sono prodotti di scarto: i rifiuti di qualcuno diventano prodotti per qualcun altro;
- *Pieces of Venice s.r.l. Società Benefit*, che recupera nel territorio di Venezia e della sua laguna materiali riciclabili mettendoli a disposizione di un ampio pubblico sia nella loro forma originaria che trasformati, limitando lo spreco e l'inquinamento e creando una risorsa da un rifiuto;
- *Ottocento Napoletano s.r.l. SB*, una società di ristorazione che si impegna a «prevenire il degrado e contrastare effettivamente il fenomeno associativo criminale di stampo camorristico»;
- *Seva s.r.l. SB*, che si occupa di mobilità sostenibile ed energia rinnovabile e si impegna nel partecipare alla realizzazione di impianti fotovoltaici in Africa;
- *Soc. Cooperativa Stella Polare SB* che ha come attività quella di prestare assistenza agli anziani si impegna nella riqualificazione di parchi e giardini pubblici;
- *Zordan s.r.l. SB BCorp*, che si occupa di arredamento e si impegna nel riciclare materiali e nell'utilizzare energia rinnovabile.

Infine, dall'analisi effettuata risulta che una minoranza di società, per la precisione 5 delle 187 oggetto dello studio, si ripropone di devolvere parte degli utili (a soggetti diversi dai soci, ben si intende)⁹.

⁹ Si vedano, ad esempio, *Edilgeo 4.0 SB s.r.l.*, che si impegna a destinare il 5% degli eventuali utili annuali di esercizio, ma non oltre il 30%, al miglioramento o adeguamento strutturale di edifici di interesse pubblico; e *Eldiria s.r.l. SB BCorp*, che si impegna a devolvere una quota percentuale del fatturato ricavato per ogni acquisto effettuato a favore di scuole di ogni ordine e grado.

6. POTERI E DISCREZIONALITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

La società in quanto benefit, come si è visto, è tenuta a «bilanciare l'interesse dei soci» con «il perseguimento delle finalità di beneficio comune e [quindi con] gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto» (così il comma 380, l. cit., in termini tutto sommato tautologici rispetto alla definizione della fattispecie). Il profilo del bilanciamento delle finalità rappresenta, congiuntamente con quello, evidentemente collegato, del ruolo e delle responsabilità degli amministratori, il punto più delicato dell'intera disciplina.

Bisogna innanzi tutto sottolineare come esso sia stato lasciato pressoché irrisolto dal legislatore, il quale si è limitato, per un verso, a richiamare la disciplina generale dei singoli tipi sociali che di volta in volta vengono in rilievo, per altro verso, a non disciplinare le modalità con cui tale bilanciamento debba essere condotto.

Da un punto di vista generale è chiaro che esiste una relazione diretta tra previsione statutaria e ambito di discrezionalità riservato agli amministratori: tanto più il beneficio comune è individuato e declinato nel dettaglio, quanto più gli amministratori saranno vincolati a seguire quelle indicazioni; viceversa, tanto più sarà generico il beneficio comune, quanto più ricadrà nel potere discrezionale degli amministratori individuare le concrete modalità finalizzate al suo perseguimento.

Per questa ragione si è creduto che l'analisi empirica condotta potesse fornire indicazioni significative proprio con riguardo a questo ordine di problemi. In dottrina si è molto discusso se nella società benefit il potere degli amministratori risulti connotato da un maggiore o minore grado di discrezionalità rispetto a quello proprio delle altre società¹⁰. Alla luce dei dati precedentemente riassunti in merito alla previsione del beneficio comune¹¹, sembra doversi affermare che quantomeno in un considerevole numero di società benefit gli amministratori godano all'atto pratico di un cospicuo, se non anche sostanzialmente illimitato, potere discrezionale non solo nel graduare il bilanciamento tra interesse dei soci e interesse comune più generale, ma anche nella stessa individuazione del beneficio, e quindi dei beneficiari (*stakeholder*).

¹⁰ Cfr., in particolare, nel senso di una minore discrezionalità (così soprattutto F. Denozza e A. Stabilini, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit.) e viceversa nel senso di una maggiore discrezionalità coloro i quali hanno addirittura parlato di *benefit judgment rule* (tra questi, per esempio, M. Stella Richter jr, *Società benefit e società non benefit*, cit.).

¹¹ Cfr. *supra*, sub par. 5.

7. IL RESPONSABILE DEL BENEFICIO COMUNE

Il comma 380 della l. n. 208/2015 prevede che la società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società, individui il soggetto o i soggetti responsabili ai quali affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune. La legge, quindi, non identifica con precisione né chi debba essere tale soggetto e quali siano i requisiti necessari per essere investiti di tale carica, né individua nel dettaglio quali siano i compiti che spettano a tale soggetto.

Rispetto a tale previsione, nella prassi si constata che circa un quinto delle società benefit non abbia ancora proceduto all'identificazione dei compiti del responsabile del beneficio comune. Tra le società che viceversa hanno non solo identificato quali siano i compiti di tale soggetto, ma addirittura lo abbiano nominato, risulta che esso sia stato identificato nel 90% dei casi in un soggetto che ricopra una carica sociale o un ufficio nell'ambito dell'impresa e solo nel restante 10% dei casi in un consulente esterno. Analisi più dettagliate indicano che la figura del responsabile del beneficio comune coincida per lo più o con un consigliere di amministrazione o con il direttore generale, e invece possa anche essere individuato, per quanto meno frequentemente o in una figura *ad hoc* o nel socio (fig. 5).




FIG. 5.

Fonte: la ricerca sulle società benefit condotta da Altis (Alta Scuola Impresa e Società) presentata il 5 giugno 2018 a Milano presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

8. DIRITTO DI RECESSO

Dal momento che, come si è detto, l'acquisto della qualifica di società benefit dipende dalle specifiche indicazioni statutarie, le società esistenti al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa che voglia divenire benefit debbono modificare lo statuto quantomeno per prevedere la specifica finalità di beneficio comune nella clausola dell'oggetto sociale. Si pone quindi il problema di valutare se detta modificazione possa rappresentare il presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci che non abbiano contribuito a deliberare tale modificazione.

Si tratta all'evidenza di una questione complessa, che, tra l'altro, dovrebbe essere studiata analiticamente con riferimento ai singoli tipi di società di volta in volta interessati dalla modifica, posto che, com'è noto, la disciplina del recesso non è coincidente per tutti i vari tipi sociali.

Volendo limitarsi a qualche breve considerazione con riferimento ai due tipi sociali che, come si è visto, sono quelli più in concreto interessati al fenomeno benefit (e cioè società a responsabilità limitata e società per azioni) pare comunque rilevante valutare caso da caso come in concreto la clausola statutaria dell'oggetto sociale sia stata modificata¹². Per quanto riguarda le Società per Azioni si tratta in particolare di capire se la delibera con la quale la società modifica l'oggetto sociale, indicando le finalità di beneficio comune che essa intende perseguire, integri una causa di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. a), c.c. Tale disposizione opera quando la modifica determina un mutamento significativo dell'attività della società che si riflette nelle condizioni di rischio dell'investimento. Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata si tratterebbe di stabilire preliminarmente se l'espressione «cambiamento dell'oggetto sociale» contenuta dell'art. 2473, comma 1, c.c., sia da riferirsi ad un cambiamento comunque significativo (come nel caso della Società per Azioni) pure in assenza di una tale espressa specificazione ovvero ad un qualsiasi cambiamento.

In ogni caso, quantomeno con riferimento al diritto delle società azionarie, è rilevante stabilire caso per caso la concreta portata della modificazione. In questo senso, come per il tema dei poteri e della discrezionalità degli amministratori, può assumere rilevanza il grado di specificazione nella previsione del beneficio comune. Ad oggi solo in alcuni casi pare potersi individuare una modifica rilevante ai fini dell'esercizio del diritto di reces-

¹² Cfr. Assonime, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 15; M. Stella Richter jr, *Società benefit e società non benefit*, cit., pp. 280 ss.; S. Corso, *Le società benefit nell'ordinamento italiano una nuova «qualifica» tra «profit» e «non profit»*, cit., spec. p. 1013.

so a causa dell'estrema genericità delle previsioni statutarie sull'oggetto dell'attività di beneficio comune.

9. LA RELAZIONE DI IMPATTO E LO *STANDARD* DI VALUTAZIONE

La società benefit, come si legge nella disciplina, è tenuta a redigere una relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario e che include: la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 (alla l. n. 208/2015) e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5; infine, una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Lo standard di valutazione deve essere «esauriente ed articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire le finalità di beneficio comune» e deve essere sviluppato da un ente terzo che abbia le competenze necessarie per valutare l'effetto della società sull'ambiente e sulla collettività ma soprattutto che basi tale valutazione su di un approccio scientifico¹³. La scelta dello standard da utilizzare rimane libera in capo alla società. Nella prassi sono comunemente utilizzati o il *Benefit Impact Assessment* (BIA) o il *Global Reporting Initiative* (GRI).

Il *Benefit Impact Assessment* è un test, creato da BLab, che ha un punteggio massimo di 200 e per risultare idonei alla certificazione è necessario raggiungere il minimo di 80 (l'impresa può sottoporsi a questo test in qualsiasi momento e in maniera gratuita online¹⁴). Tale *test* è finalizzato a misurare l'impatto che la società ha sui suoi *stakeholder*.

Il *Global Reporting Initiative*, anch'esso creato da un ente non profit, è nato con il fine di creare un supporto utile al rendiconto della performance sostenibile di organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e Paese del mondo.

¹³ Cfr. art. 1, comma 382, l. n. 208/2015.

¹⁴ Sulla pagina dedicata del sito di BLab: <https://bimpactassessment.net/>.

10. LA PUBBLICITÀ E LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

Al comma 383 della l. n. 208/2015 si legge che tale relazione di impatto deve essere pubblicata sul sito internet della società, qualora esistente. La pubblicazione della relazione assume un'importanza fondamentale in quanto permette ai soggetti terzi di prendere conoscenza della gestione della società e del raggiungimento del beneficio comune e quindi del perseguimento dei loro interessi. Tuttavia manca un'alternativa per le società che non dispongono di tale piattaforma: dall'analisi effettuata risulta infatti che il 30% delle società benefit non dispone di un proprio sito internet.

La genericità della clausola solleva una questione anche riguardo al rispetto di quanto prescritto dal comma 384 dell'art. 1 della l. n. 208/2015: «La società che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice di consumo». La legge ha attribuito la funzione di controllo dell'effettivo perseguimento della finalità di beneficio comune all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la società benefit quindi non viene sottoposta ad un controllo statale generale.

La mancanza di un'adeguata specificazione di quale sia il beneficio comune nella previsione statutaria tuttavia rende evidentemente più difficile attuare un effettivo controllo; oltre al fatto che dal momento che l'AGCM interviene soprattutto su singole segnalazioni dei soggetti interessati, ci si chiede se gli *stakeholder* siano a conoscenza della possibilità di segnalare il mancato perseguimento dei loro interessi da parte delle società benefit. Ma allo stato non constano segnalazioni all'AGCM in materia.

11. SOCIETÀ BENEFIT E IMPRESA SOCIALE

Successivamente all'introduzione della società benefit nel nostro ordinamento, il legislatore ha riformato il terzo settore e in particolare l'impresa sociale (d.lgs. n. 112/2017). L'analisi empirica ha individuato un caso di società benefit che si è trasformata in impresa sociale¹⁵ e può essere interessante soffermarsi brevemente su ciò che distingue le società benefit dall'impresa sociale, per come da ultimo disciplinata nel d.lgs. n. 112/2017.

¹⁵ Ci si riferisce in particolare al caso della *Izmade s.r.l.*, la quale il 16 marzo 2018 ha modificato il proprio statuto passando da società benefit a impresa sociale.

In primo luogo, va sottolineato che, mentre la qualifica di impresa sociale può essere acquisita da tutti gli enti privati – comprese le società¹⁶ – che esercitano in forma stabile e principale una o più delle attività di interesse generale in forma d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale¹⁷, la qualifica di società benefit è, invece, possibile per le sole società¹⁸.

Il tratto caratterizzante dell'impresa sociale è la tendenziale (in quanto comunque, ad oggi, in minima parte e a determinate condizioni possibile) assenza dello scopo di lucro¹⁹, anche se a seguito della riforma sopracitata non è più prevista una totale esclusione di lucro soggettivo in ogni fase della impresa sociale. Tuttavia ancora permangono precisi limiti alla possibilità di remunerazione dei soci²⁰, limiti che viceversa non sussistono per le società benefit dove il beneficio comune non sostituisce la finalità egoistica ma si limita ad integrarla. Ne discende che permane piuttosto netto il profilo distintivo tra impresa sociale e società benefit, quantomeno sotto il profilo concettuale. Pare si possa quindi affermare che, ad oggi, la differenza sostanziale tra questi due modelli vada anzitutto riscontrata nelle rispettive finalità; oltre che mentre il primo modello può farsi rientrare nella sfera del *not for profit*, la società benefit appartiene alla sfera del *profit*.

Inoltre qualche considerazione merita di essere dedicata, in quest'ottica, alle due nozioni chiave delle rispettive discipline: l'«interesse generale» e il «beneficio comune». Mentre con il primo sintagma il legislatore intende richiamare le attività solidaristiche e, quindi, direttamente indirizzate ai terzi e ne fornisce una specifica e dettagliata descrizione all'art. 2 della relativa disciplina, con la seconda formula il legislatore si limita a definire il beneficio comune come «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi»²¹ nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente. La società benefit²² non nasce dunque come strumento pubblicitico di

¹⁶ Si deve tener presente che nella macro categoria degli enti privati che possono assumere la qualifica di impresa sociale rientrano anche gli enti ecclesiastici e le confessioni religiose.

¹⁷ Cfr. art. 1, comma 1, d.lgs. n. 112/2017.

¹⁸ A fronte di questa prima differenziazione, si ritiene opportuno specificare che il confronto sarà operato riferendosi alle sole imprese sociali che abbiano forma societaria.

¹⁹ Di cui all'art. 3 d.lgs. n. 112/2017.

²⁰ In questo senso cfr. G. Marasà, *Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, cit.

²¹ Art. 1, comma 373, l. n. 208/2015.

²² Così come anche la *benefit corporation*.

incentivo a determinare politiche attente a valorizzare interessi generali o collettivi (di uno o di altro tipo); essa, viceversa, nasce per consentire all'autonomia (statutaria) di disporre di modelli di esercizio di attività di impresa finalizzati al perseguimento tanto di scopi egoistici degli *shareholder* quanto di altre finalità di beneficio comune (a più larghe e differenti categorie di interessati: *stakeholder*).

Entrambi i modelli sono soggetti a specifiche discipline relative agli obblighi di informazione e di valutazione di quanto effettivamente realizzato in termini di perseguimento dell'interesse generale, da un lato, e al beneficio comune, dall'altro. Per quanto concerne gli obblighi di informazione l'impresa sociale è tenuta a redigere il bilancio sociale e la società benefit, in modo analogo, deve redigere una relazione annuale. Per quanto riguarda gli obblighi di valutazione, invece, vi sono due regimi differenti. Infatti, mentre per l'impresa sociale tale verifica è effettuata dal Ministero del lavoro, insieme anche con altre amministrazioni pubbliche, per quanto riguarda la società benefit i controlli sono affidati all'AGCM.

In conclusione, a sostegno della tesi che questi due modelli, seppur convergenti nella loro missione, appartengono a due categorie giuridiche ed istituzionali differenti, si deve sottolineare come il legislatore abbia riconosciuto un regime tributario agevolato solo per l'impresa sociale²³. Non sono infatti previste agevolazioni fiscali per la società benefit. Ed è forse questa la chiave di lettura per comprendere la scelta delle società che da società benefit diventano impresa sociale.

12. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La figura della società benefit è interessante perché offre una delle possibili risposte alla richiesta sempre più incalzante del mercato e della società di coniugare attività d'impresa e rafforzamento delle tutele di terzi, per realizzare un beneficio comune. Il tema delle finalità dell'impresa (*shareholders vs. stakeholders*) è tema complesso e dibattuto da lungo tempo, che oggi cerca nuove soluzioni anche sul piano normativo.

Dalle tracce normative e di autodisciplina, tra le quali insieme alla società benefit, debbono segnalarsi quelle della disciplina della dichiarazione non finanziaria²⁴ e quelle contenute nel codice di autodisciplina delle società

²³ Cfr. art 18 del d.lgs. n. 112/2017.

²⁴ La dichiarazione di informazioni non finanziarie è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 254/2016 che ha recepito della Direttiva 2014/95/UE.

quotate, potrebbe aprirsi una nuova via per le attività e le responsabilità che l'esercizio delle attività d'impresa comporta e nuovi modi di composizione degli interessi privati e pubblici o, meglio, particolari e generali.